



Sintesi delle principali misure contenute nel Decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure", c.d. Decreto Semplificazioni.



A cura del Servizio di Comunicazione

UILTRASPORTI Nazionale
Viale del policlinico, 131 – 00161 Roma
serviziocomunicazione@uiltrasporti.it

Articolo 1 (Principi, finalità e definizioni)

L'articolo definisce le finalità del decreto-legge, precisando le definizioni utilizzate nel testo del provvedimento e chiarisce che le disposizioni in esso contenute sono adottate nell'esercizio della competenza legislativa esclusiva statale in materia di "rapporti dello Stato con l'Unione europea" (ai sensi dell'art.117, comma 2, lett. a), della Costituzione) e definizione dei "livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale" (ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lettera m), della Costituzione).

Articolo 6-bis (Piano nazionale dei dragaggi sostenibili)

La norma, introdotta dalla Camera dei deputati, istituisce il Piano nazionale dei dragaggi sostenibili, al fine di consentire lo sviluppo dell'accessibilità marittima e della resilienza delle infrastrutture portuali ai cambiamenti climatici e la manutenzione degli invasi e dei bacini idrici. In particolare si prevede l'approvazione di un decreto interministeriale riguardante il Piano nazionale dei dragaggi sostenibili. Si attribuisce alle attività di dragaggio nelle infrastrutture portuali del territorio nazionale e nelle acque marino-costiere, la qualifica di interventi di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza. Tali interventi costituiscono, ove occorra, variante al piano regolatore portuale e al piano regolatore del sistema portuale. Si prevede che l'autorizzazione alle attività di dragaggio venga rilasciata a seguito di un procedimento unico, al quale partecipino tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla L. n. 241/1990. Il rilascio dell'autorizzazione avviene con provvedimento conclusivo della conferenza dei servizi e costituisce titolo alla realizzazione dei lavori, in conformità al progetto approvato. Il termine massimo per la conclusione del procedimento unico non può essere superiore a novanta giorni. Resta ferma la disciplina del procedimento di valutazione di impatto ambientale, laddove richiesta. Le amministrazioni interessate nell'ambito del nuovo procedimento autorizzativo svolgono le proprie attività con le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Articolo 10 (Misure per accelerare la realizzazione degli investimenti pubblici)

L'articolo introduce misure per accelerare la realizzazione degli investimenti pubblici, prevedendo che le amministrazioni possano avvalersi del supporto tecnico-operativo di società in house qualificate, sulla base di apposite convenzioni.

In particolare, i commi 1 e 2 prevedono che per sostenere la definizione e l'avvio delle procedure di affidamento ed accelerare l'attuazione degli investimenti pubblici, in particolare di quelli previsti dal PNRR e dai cicli di programmazione nazionale e comunitaria 2014-2020 e 2021-2027, le amministrazioni pubbliche, mediante apposite convenzioni, possono avvalersi del supporto tecnico operativo di società in house qualificate ai sensi dell'art. 38 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici). È stabilito che l'attività di supporto copre anche le fasi di definizione, attuazione, monitoraggio e valutazione degli interventi e comprende azioni di rafforzamento della capacità amministrativa, anche attraverso la messa a disposizione di esperti particolarmente qualificati.

Il comma 3 specifica che, ai fini dell'articolo 192, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016 (Codice dei contratti pubblici), le stazioni appaltanti devono valutare la congruità economica dell'offerta delle società in house, con riguardo all'oggetto e al valore della prestazione. La motivazione del provvedimento di affidamento a società in house da parte delle stazioni appaltanti deve dare conto dei vantaggi, rispetto al ricorso al mercato, derivanti dal risparmio di tempo e di risorse economiche, mediante comparazione degli standard di riferimento di Consip S.p.A e delle centrali di committenza regionali.

I commi 4 e 5 specificano che del supporto tecnico-operativo delle società in house qualificate, di cui ai commi 1 e 2, possono avvalersi, per il tramite delle amministrazioni centrali dello Stato, anche le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali. Spetta al Ministero dell'economia e delle finanze la

definizione, per le società in house statali, dei contenuti minimi delle convenzioni. Ai relativi oneri le Amministrazioni provvedono nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Il comma 6 dispone che ai fini dell'espletamento delle attività di supporto, le società in house possono provvedere con le risorse interne, con personale esterno, nonché con il ricorso a competenze, di persone fisiche o giuridiche, disponibili sul mercato, nel rispetto di quanto stabilito dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica).

Il comma 6-bis, inserito nel corso dell'esame in prima lettura, interviene sulla disciplina della crisi d'impresa delle società partecipate da pubbliche amministrazioni, prevedendo che il risultato economico del 2020 non venga preso in considerazione nel calcolo dell'ultimo triennio ai fini dell'applicazione:

1. della norma che vieta alle amministrazioni partecipanti di sottoscrivere aumenti di capitale, effettuare trasferimenti straordinari, aperture di credito o rilasciare garanzie (articolo 14, comma 5, d.lgs. 175/2016);
2. della norma che prevede la riduzione del 30 per cento dei compensi dei componenti gli organi di amministrazione (articolo 21, D.Lgs.175 del 2016)

Articolo 11 (Rafforzamento della capacità amministrativa delle stazioni appaltanti)

Il comma 1 prevede che per aumentare l'efficacia e l'efficienza dell'attività di approvvigionamento e garantire una rapida attuazione delle progettualità del PNRR e degli altri programmi cofinanziati dall'Unione europea nel periodo 2021-2027, la società Consip S.p.A. metta a disposizione delle pubbliche amministrazioni specifici contratti, accordi-quadro e servizi di supporto tecnico; realizzi un programma di informazione, formazione e tutoraggio nelle procedure di acquisto e progettualità per l'evoluzione del sistema di e-Procurement e il rafforzamento della capacità amministrativa e tecnica delle pubbliche amministrazioni. Per le pubbliche amministrazioni degli enti territoriali Consip S.p.A. si coordina con le centrali di committenza regionali.

Il comma 2 specifica che le disposizioni definite dal comma 1 trovano applicazione anche: per l'acquisizione di servizi informatici e di connettività effettuati dalla Sogei S.p.A; per la realizzazione e implementazione dei servizi delle pubbliche amministrazioni affidatarie in ottemperanza a specifiche disposizioni normative o regolamentari; per la realizzazione delle attività di consolidamento e razionalizzazione dei siti e delle infrastrutture digitali del Paese (di cui all'articolo 33-septies del D.L. 179/2012), le cui procedure di affidamento sono poste in essere dalla Consip S.p.A. (ai sensi dell'articolo 4, comma 3-ter, del D.L. n. 95/2012).

Il comma 3 dispone che ai fini dello svolgimento delle attività assegnate ai sensi dei commi 1 e 2 il Ministero dell'economia e delle finanze stipuli con la società Consip S.p.A. un apposito disciplinare, nel limite di spesa di 8 milioni di euro annui dal 2022 al 2026, alla cui copertura si provvede ai sensi dell'articolo 16.

Articolo 18 (Opere e infrastrutture strategiche per la realizzazione del PNRR e del PNIEC)

La norma, modificata dalla Camera dei deputati, novella l'articolo 7-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, relativo alle competenze in materia di VIA e di verifica di assoggettabilità a VIA. In particolare, si sostituisce il comma 2-bis stabilendo che le opere, gli impianti e le infrastrutture necessari alla realizzazione dei progetti strategici per la transizione energetica del Paese inclusi nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e al raggiungimento degli obiettivi fissati dal Piano nazionale integrato energia e clima (PNIEC), e le opere ad essi connesse costituiscono interventi di pubblica utilità, indifferibili e urgenti.

Inoltre viene abrogato il comma 2-ter che prevedeva le modalità e le condizioni per l'individuazione delle aree non idonee alla realizzazione dei progetti e delle opere necessarie per l'attuazione del PNIEC. Inoltre, viene aggiunto il comma 9-bis all'articolo 6 del decreto legislativo n. 152 del 2006 stabilendo che nell'ambito

dei progetti già autorizzati, le varianti progettuali legate a modifiche, estensioni e adeguamenti tecnici non sostanziali che non comportino impatti ambientali significativi e negativi, si applica la procedura di cui al comma 9 del medesimo articolo (per cui il proponente ha la facoltà di richiedere all'autorità competente, trasmettendo adeguati elementi informativi, una valutazione preliminare al fine di individuare l'eventuale procedura da avviare. L'autorità competente, entro trenta giorni, comunica al proponente l'esito delle proprie valutazioni, indicando se le modifiche, le estensioni o gli adeguamenti tecnici devono essere assoggettati a verifica di assoggettabilità a VIA, a VIA).

Capo VIII SEMPLIFICAZIONE PER LA PROMOZIONE DELL'ECONOMIA CIRCOLARE E IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO

Articolo 34 (Cessazione della qualifica di rifiuto)

La norma apporta alcune modifiche all'articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di cessazione della qualifica di rifiuto. In particolare, si prevede che per lo svolgimento di operazioni di recupero il rilascio o il rinnovo delle previste autorizzazioni avviene previo parere obbligatorio e vincolante dell'ISPRA o dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale territorialmente competente. Vengono inoltre soppressi il secondo e il terzo periodo del comma 3-ter laddove si stabilisce che il procedimento di controllo a campione da parte dell'ISPRA o dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale territorialmente competente si conclude entro sessanta giorni dall'inizio della verifica e che l'ISPRA o l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente delegata comunica entro quindici giorni gli esiti della verifica al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Di conseguenza, sono altresì abrogati i commi 3-quater e 3-quinquies che disciplinano le attività successive del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e dell'autorità competente nel procedimento finalizzato all'adeguamento degli impianti, da parte del soggetto interessato.

Articolo 35 (Misure di semplificazione per la promozione dell'economia circolare)

La norma novella alcune disposizioni del Codice dell'ambiente in materia di gestione dei rifiuti al fine di promuovere l'economia circolare.

Oltre a modifiche di carattere formale e di adeguamento della terminologia utilizzata in alcune disposizioni, la norma in esame:

- dispone l'esclusione delle ceneri vulcaniche riutilizzate in sostituzione di materie prime, a determinate condizioni, dall'ambito di applicazione della disciplina sulla gestione dei rifiuti di cui alla Parte IV del medesimo Codice;
- detta specifiche disposizioni sul trattamento dei rifiuti da articoli pirotecnici;
- è stata introdotta una ulteriore modifica all'art. 185 del Codice. Quest'ultimo prevede l'esclusione dal campo di applicazione della disciplina sulla gestione dei rifiuti anche della posidonia spiaggiata, ove reimpressa nel medesimo ambiente marino o riutilizzata a fini agronomici o in sostituzione di materie prime all'interno di cicli produttivi, mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana. Tale esclusione opera solo fino al 31 dicembre 2022. Con la disposizione in esame si espunge il riferimento a tale termine temporale;
- stabilisce che nel caso di conferimento di rifiuti a soggetti autorizzati alle operazioni intermedie di smaltimento, quali il raggruppamento, il ricondizionamento e il deposito preliminare di cui ai punti D13, D14, D15 dell'allegato B alla parte quarta del codice dell'ambiente, la responsabilità per il corretto smaltimento dei rifiuti è attribuita al soggetto che effettua dette operazioni e non è più

stabilito che la responsabilità dei produttori dei rifiuti per il corretto smaltimento è esclusa a condizione che questi ultimi abbiano ricevuto l'attestazione di avvio al recupero o smaltimento;

- stabilisce che alcune categorie di soggetti ed organizzazioni, obbligati alla tenuta del registro cronologico di carico e scarico dei rifiuti, possono adempiere a tale obbligo mediante analoghe evidenze documentali o gestionali;
- estende il concetto di rifiuti provenienti da assistenza sanitaria a quella svolta al di fuori delle strutture sanitarie di riferimento;
- dispone che i rifiuti provenienti dalle attività di pulizia manutentiva delle reti fognarie di qualsiasi tipologia, sia pubbliche che asservite ad edifici privati, compresi le fosse settiche e manufatti analoghi, nonché i sistemi individuali di cui all'articolo 100, comma 3, e i bagni mobili, si considerano prodotti dal soggetto che svolge l'attività di pulizia manutentiva. Si prevede che la raccolta e il trasporto siano accompagnati da un unico documento di trasporto per automezzo e percorso di raccolta e che il soggetto che svolge l'attività di pulizia manutentiva sia tenuto all'iscrizione oltre che all'Albo nazionale gestori ambientali per lo svolgimento delle attività di raccolta e di trasporto di rifiuti anche all'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi di cui all'articolo 1 della legge 6 giugno 1974, n. 298;
- reca modifiche alla disciplina sulle funzioni di verifica e controllo sulla gestione dei rifiuti poste in capo al Ministero della transizione ecologica;
- riduce da sessanta a venti giorni il periodo prima dell'installazione degli impianti mobili di smaltimento o di recupero entro il quale l'interessato deve comunicare alla regione nel cui territorio si trova il sito prescelto le specifiche dettagliate relative alla campagna di attività. Inoltre, relativamente ai progetti sottoposti alla verifica di assoggettabilità di competenza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano sono esclusi gli impianti mobili volti al recupero di rifiuti non pericolosi provenienti dalle operazioni di costruzione e demolizione, qualora la campagna di attività abbia una durata inferiore a novanta giorni e degli altri impianti mobili di trattamento dei rifiuti non pericolosi, qualora la campagna di attività abbia una durata inferiore a trenta giorni. Si stabilisce che le eventuali successive campagne di attività sul medesimo sito sono sottoposte alla procedura di verifica di assoggettabilità a VIA qualora le quantità siano superiori a 1.000 metri cubi al giorno.
- reca modifiche alle norme inerenti alle comunicazioni alla Commissione europea;
- con una modifica inserita dalla Camera dei deputati, si prevede che gli operatori economici, in forma individuabile o in forma collettiva, adottino sistemi di restituzione con cauzione nonché sistemi per il riutilizzo degli imballaggi. Tali sistemi si applicano agli imballaggi in plastica, in vetro e in metallo utilizzati per acqua e per altre bevande. Con regolamento del Ministro della transizione ecologica sono stabiliti i tempi, le modalità di attuazione della presente disposizione e gli altri elementi fondamentali.
- reca disposizioni sull'esercizio delle operazioni di preparazione per il riutilizzo di prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti;
- detta disposizioni concernenti la sostituzione di combustibili tradizionali con CSS-combustibile (combustibile solido prodotto da rifiuti che non sia più qualificabile come rifiuto);

- con una modifica inserita dalla Camera dei deputati eleva dal venti al trenta per cento la quota di acquisto di pneumatici ricostruiti che le amministrazioni dello Stato, delle regioni e degli enti locali e i gestori di servizi pubblici e di servizi di pubblica utilità, pubblici e privati, devono riservare nell'acquisto di pneumatici di ricambio per le loro flotte di autovetture e di autoveicoli commerciali e industriali. Si stabilisce che se alla procedura d'acquisto di due o più pneumatici di ricambio non è riservata una quota di pneumatici ricostruiti che rappresenti almeno il 30 per cento del numero complessivo di pneumatici da acquistare, la procedura è annullata per la parte riservata all'acquisto di pneumatici ricostruiti. Le presenti disposizioni non si applicano agli acquisti di pneumatici riguardanti i veicoli di emergenza, i veicoli in uso al Ministero della difesa e i veicoli delle Forze di polizia;
- con una modifica inserita dalla Camera dei deputati reca una modifica all'art. 199, comma 3, del Codice concernente i contenuti dei piani regionali di gestione dei rifiuti. In particolare, si prevede che essi debbano contenere anche: l'analisi dei flussi derivanti da materiali da costruzione e demolizione ed idonee modalità di gestione e smaltimento in ambito regionale dei rifiuti contenenti amianto, al fine di evitare rischi sanitari e ambientali connessi all'abbandono incontrollato di tali rifiuti.

TITOLO III PROCEDURA SPECIALE PER ALCUNI PROGETTI PNRR

Articolo 44 (Semplificazioni procedurali in materia di opere pubbliche di particolare complessità o di rilevante impatto)

La norma apporta una serie di semplificazioni procedurali in materia di opere pubbliche la cui realizzazione dovrà rispettare una tempistica particolarmente stringente anche in considerazione del fatto che le opere stesse sono state indicate nel PNRR o sono state incluse nel cosiddetto Fondo complementare.

TITOLO IV CONTRATTI PUBBLICI

Articolo 47 (Pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici, nel PNRR e nel PNC)

I commi da 1 a 3 prevedono, al fine di perseguire le finalità relative alle pari opportunità, generazionali e di genere, in relazione alle procedure afferenti gli investimenti pubblici finanziati dal PNRR e dal PNC, che gli operatori economici tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, al momento della presentazione della domanda di partecipazione o dell'offerta, producano copia dell'ultimo rapporto redatto, con attestazione della sua conformità. Gli altri operatori economici, che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti sono tenuti a consegnare alla stazione appaltante una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta.

Il comma 3-bis, prevede che gli operatori economici di cui al comma 3 sono, altresì, tenuti a consegnare alla stazione appaltante la certificazione che attesta il rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ed il collocamento obbligatorio, e una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a loro carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte.

I commi 4 e 5 prevedono che le stazioni appaltanti includano, nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti, specifiche clausole dirette all'inserimento, come requisiti necessari e come ulteriori requisiti premiali dell'offerta, criteri orientati a promuovere l'imprenditoria giovanile, l'inclusione lavorativa delle persone disabili, la parità di genere e l'assunzione di giovani, con età inferiore a 36 anni, e donne. È requisito

necessario dell'offerta l'assunzione dell'obbligo di assicurare una quota pari almeno al 30 per cento, delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, all'occupazione giovanile e femminile.

Ulteriori misure premiali possono prevedere l'assegnazione di un punteggio aggiuntivo all'offerente o al candidato che abbia sviluppato o sviluppi politiche dell'offerta di lavoro, specificamente individuate, connesse o strumentali all'occupazione giovanile e femminile. I contratti di appalto prevedono l'applicazione di penali per l'inadempimento dell'appaltatore agli obblighi sopra indicati, commisurate alla gravità della violazione e proporzionali rispetto all'importo o alle prestazioni del contratto. La violazione dell'obbligo di consegnare una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile determina, altresì, l'impossibilità per l'operatore economico di partecipare, in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di 12 mesi, ad ulteriori procedure di affidamento afferenti gli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse del PNRR e dal PNC (comma 6).

Il comma 7 afferma che le stazioni appaltanti possono escludere l'inserimento nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti delle previsioni di cui al comma 4, o stabilire una quota inferiore, dandone adeguata e specifica motivazione, qualora l'oggetto del contratto, la tipologia o la natura del progetto o altri elementi puntualmente indicati ne rendano l'inserimento impossibile o contrastante con obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche. Il comma 8 prevede che con linee guida del Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero dei Ministri o delle autorità delegati per le pari opportunità e della famiglia e per le politiche giovanili e il servizio civile universale, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e del Ministro con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro per le disabilità, da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, possono essere definite le modalità e i criteri applicativi delle misure previste dal presente articolo, indicate misure premiali e predisposti modelli di clausole da inserire nei bandi di gara differenziate per settore, tipologia e natura del contratto o del progetto.

Il comma 9 prevede che i rapporti e le relazioni previste dai commi 2, 3 e 3-bis sono pubblicati sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente", ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e comunicati alla Presidenza del consiglio dei ministri ovvero ai Ministri o alle autorità delegati per le pari opportunità e della famiglia e per le politiche giovanili e il servizio civile universale.

Articolo 47-quater (Misure urgenti in materia di tutela della concorrenza nei contratti pubblici PNRR e PNC)

L'articolo, inserito nel corso dell'esame in prima lettura, prevede al comma 1 che ai fini della tutela della libera concorrenza e di garantire il pluralismo degli operatori nel mercato, le procedure afferenti gli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e dal Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, nonché dal Piano Nazionale Complementare, possono prevedere, nel bando di gara, nell'avviso o nell'invito, criteri premiali atti ad agevolare le piccole e medie imprese nella valutazione dell'offerta.

Il comma 2 precisa che le disposizioni di cui al presente articolo si applicano compatibilmente con il diritto dell'Unione europea e con i principi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza e proporzionalità.

Articolo 48 (Semplificazioni in materia di affidamento dei contratti pubblici PNRR e PNC)

La norma introduce misure di semplificazioni in materia di affidamento dei contratti pubblici PNRR e PNC, in relazione alle procedure afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea. In particolare, si stabilisce l'applicazione alla presente disposizione degli articoli da 47 a 56 del provvedimento in esame e l'articolo 207, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020, che incrementa sino al 30 per cento la

misura dell'anticipazione sul valore del contratto di appalto prevista all'articolo 35, comma 18, del D.Lgs. n. 50/2016, nei limiti e compatibilmente con le risorse annuali stanziare per ogni singolo intervento a disposizione della stazione appaltante. Inoltre, viene nominato per ogni procedura un responsabile unico del procedimento che, con propria determinazione, valida e approva ciascuna fase progettuale o di esecuzione del contratto, anche in corso d'opera. Si prevede che le stazioni appaltanti possano ricorrere alla procedura di cui all'articolo 63 del citato decreto legislativo n. 50 del 2016 per i settori ordinari, e di cui all'articolo 125, per i settori speciali (articoli del codice degli appalti che prevedono l'utilizzo della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara), nella misura strettamente necessaria, quando, per ragioni di estrema urgenza derivanti da circostanze imprevedibili, non imputabili alla stazione appaltante, l'applicazione dei termini, anche abbreviati, previsti dalle procedure ordinarie può compromettere la realizzazione degli obiettivi o il rispetto dei tempi di attuazione di cui al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) nonché al Piano nazionale per gli investimenti complementari al medesimo PNRR e ai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea.

Si prevede poi che, in caso di impugnazione degli atti relativi alle procedure di affidamento si applichino le disposizioni del codice del processo amministrativo concernenti le controversie relative alle infrastrutture strategiche. Si stabilisce che è ammesso l'affidamento di progettazione ed esecuzione dei relativi lavori anche sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica di cui al codice degli appalti. Si prevede che le stazioni appaltanti nel procedere agli affidamenti in esame, possano prevedere, nel bando di gara o nella lettera di invito, l'assegnazione di un punteggio premiale per l'uso nella progettazione dei metodi e strumenti elettronici specifici. Si introducono ulteriori misure di semplificazione procedurale in relazione al parere obbligatorio del Consiglio superiore dei lavori pubblici previsto dalla normativa vigente. A tal fine, il parere del Consiglio Superiore dei lavori pubblici è reso esclusivamente sui progetti di fattibilità tecnica ed economica di lavori pubblici di competenza statale, o comunque finanziati per almeno il 50 per cento dallo Stato, di importo pari o superiore ai 100 milioni di euro. In tali casi, il parere reso dal Consiglio Superiore, non riguarda anche la valutazione di congruità del costo.

Articolo 49 (Modifiche alla disciplina del subappalto)

La norma apporta alcune modifiche alla disciplina del subappalto, suddivise tra modifiche di immediata vigenza e modifiche con efficacia differita a decorrere dal 1° novembre 2021. In particolare, il comma 1 reca modifiche con immediata vigenza disponendo che, fino al 31 ottobre 2021, in deroga all'art. 105, commi 2 e 5, del Codice dei contratti pubblici, il subappalto non può superare la quota del 50 per cento dell'importo complessivo del contratto, sopprimendo conseguentemente l'art. 1, comma 18, primo periodo, del D.L. n. 32/2018 (cd. decreto sblocca cantieri) il quale, fino al 30 giugno 2021, aveva fissato al 40 per cento detto limite. Inoltre si modifica l'art. 105 del Codice al fine di:

- prevedere che non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto e la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera;
- sopprimere la previsione secondo cui il ribasso non può essere superiore al venti per cento;
- riferire direttamente al subappaltatore l'obbligo di garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto;
- stabilire l'obbligo per il subappaltatore di riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale,

qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti. Il comma 2, modificato dalla Camera dei deputati, apporta una serie di novelle all'art. 105 del Codice destinate ad entrare in vigore dal 1° novembre 2021, volte a:

- eliminare per il subappalto il limite del 30 per cento (anche per le opere per le quali non è ammesso l'avvalimento);
- affidare alle stazioni appaltanti il compito di indicare nei documenti di gara, previa adeguata motivazione nella determina a contrarre, eventualmente avvalendosi del parere delle Prefetture competenti, le prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto da eseguire a cura dell'aggiudicatario in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto, dell'esigenza di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e dei luoghi di lavoro e di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori, ovvero di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali, a meno che i subappaltatori siano iscritti nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori di cui al comma 52 dell'art. 1 della L. n. 190/2012 ovvero nell'anagrafe antimafia degli esecutori;
- riferire direttamente al subappaltatore (e non più all'affidatario principale, come nella formulazione vigente) l'obbligo di attestare il possesso dei requisiti speciali di qualificazione previsti dal Codice in relazione alla prestazione subappaltata. Inoltre, spetta alla stazione appaltante la verifica della citata dichiarazione del subappaltatore;
- prevedere la responsabilità in solido tra contraente generale e subappaltatore nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto. Il comma 3 detta disposizioni rivolte alle amministrazioni competenti al fine di assicurare la piena operatività della Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici e di disporre l'adozione da parte delle stesse amministrazioni del documento relativo alla congruità dell'incidenza della manodopera e del regolamento che individua le diverse tipologie di attività suscettibili di infiltrazione mafiosa nell'attività di impresa. Il comma 4 autorizza infine la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2021 e di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026 per garantire la piena operatività e l'implementazione della banca dati nazionale dei contratti pubblici. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 relativa al fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione.

Articolo 51 (Modifiche al decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76)

Il comma 1, reca una serie di modifiche al decreto-legge n. 76 del 2020, cosiddetto decreto-legge "semplificazioni". In particolare:

- all'articolo 1, comma 1, si proroga dal 31 dicembre 2021 al 30 giugno 2023 le procedure per l'incentivazione degli investimenti pubblici durante il periodo emergenziale in relazione all'aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia. Tali procedure riguardano, in sintesi, modalità di affidamento semplificate per il sottosoglia (aumento della soglia per procedere con affidamenti diretti e possibilità di utilizzare le procedure negoziate senza pubblicazione del bando);
- all'articolo 1, comma 2, si eleva a 139.000 euro il limite per l'affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, fermo restando l'esigenza che siano scelti soggetti in

possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, comunque nel rispetto del principio di rotazione. Si prevede, inoltre, la procedura negoziata con 5 operatori per i lavori oltre i 150.000 euro e fino a un milione. Per i lavori di importo pari o superiore ad un milione e fino a soglia UE, l'invito deve riguardare almeno dieci operatori;

- all'articolo 2, si proroga dal 31 dicembre 2021 al 30 giugno 2023 la data di adozione della determina a contrarre entro la quale si adottano le procedure di affidamento e la disciplina dell'esecuzione del contratto semplificate contenute nel medesimo articolo 2;
- all'articolo 2-ter si proroga dal 31 dicembre 2021 al 30 giugno 2023 il termine per l'autorizzazione alle società del gruppo Ferrovie dello Stato di stipulare, anche in deroga alla disciplina del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ad eccezione delle norme che costituiscono attuazione delle disposizioni delle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE, apposite convenzioni al fine di potersi avvalere delle prestazioni di beni e servizi rese dalle altre società del gruppo. È prorogato altresì dal 31 dicembre 2021 al 30 giugno 2023 il termine che consente ad ANAS S.p.A. di avvalersi dei contratti, anche di accordi quadro, stipulati dalle società del gruppo Ferrovie dello Stato per gli acquisti unitari di beni e servizi appartenenti alla stessa categoria merceologica e legati alla stessa funzione, anche non direttamente strumentali ai propri compiti istituzionali;
- all'articolo 3, si proroga dal 31 dicembre 2021 al 30 giugno 2023 le disposizioni di semplificazione in materia di verifiche antimafia e protocolli di legalità ivi contenute;
- all'articolo 5, si proroga dal 31 dicembre 2021 al 30 giugno 2023 le disposizioni ivi contenute in materia in materia di sospensione dell'esecuzione dell'opera pubblica;
- all'articolo 6, si proroga dal 31 dicembre 2021 al 30 giugno 2023 le disposizioni in materia di collegio consultivo tecnico ivi contenute;
- all'articolo 6, comma 3, si prevede che, qualora il provvedimento che definisce il giudizio corrisponda interamente alla determinazione del collegio consultivo, il giudice escluda la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice che non ha osservato la determinazione e la condanna al rimborso delle spese sostenute dalla parte soccombente, nonché al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di un'ulteriore somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto;
- all'articolo 6, comma 7, si sopprime il secondo periodo che prevede che, in mancanza di determinazioni o pareri, ai componenti il Collegio spetti un gettone unico onnicomprensivo;
- è inserito il comma 8-bis all'articolo 6, prevedendo, tra l'altro, l'istituzione, presso il Consiglio superiore dei lavori pubblici, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di un Osservatorio permanente per assicurare il monitoraggio dell'attività dei collegi consultivi tecnici. Ai componenti dell'osservatorio non spettano indennità, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati. Al funzionamento dell'Osservatorio si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie del Consiglio superiore dei lavori pubblici disponibili a legislazione vigente;
- all'articolo 8, comma 1, si proroga dal 31 dicembre 2021 al 30 giugno 2023 l'applicazione delle disposizioni di semplificazione ivi contenute;

- all'articolo 10 si inserisce il comma 2-bis prevedendo con riferimento agli immobili di interesse culturale, sottoposti a tutela ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, i requisiti minimi dei locali adibiti ad abitazione e il riferimento alle dimensioni legittimamente preesistenti, ai fini della presentazione e del rilascio dei titoli abilitativi per il recupero e per la qualificazione edilizia degli immobili e della segnalazione certificata della loro agibilità;
- all'articolo 13, comma 1, si proroga dal 31 dicembre 2021 al 30 giugno 2023 le disposizioni di semplificazione in materia di procedimento in conferenza di servizi;
- all'articolo 21, comma 2, si proroga dal 31 dicembre 2021 al 30 giugno 2023 le disposizioni in materia di responsabilità erariale che limitano la responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica ai casi in cui la produzione del danno conseguente alla condotta del soggetto agente sia dolosa. Il comma 2 dell'articolo in questione precisa che la proroga sino al 30 giugno 2023 relativa alle previsioni recate dall'articolo 2, comma 1 del decreto-legge n. 76 del 2020, non opera con riferimento alle disposizioni recate dal comma 4 del medesimo articolo 2 che, seppure limitatamente ad alcuni specifici settori, sino al 31 dicembre 2021 autorizza le stazioni appaltanti ad operare in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea.

Il comma 3 specifica che le modifiche apportate dal comma 1, lettera a), numero 2), numeri 2.1 e 2.2, all'articolo 1, comma 2, lettere a) e b), del decreto-legge n. 76 del 2020, si applicano alle procedure avviate dopo l'entrata in vigore del presente decreto.

Per le procedure i cui bandi o avvisi di indizione della gara siano pubblicati prima dell'entrata in vigore del presente decreto, ovvero i cui inviti a presentare le offerte o i preventivi siano inviati entro la medesima data, continua ad applicarsi il citato articolo 1 del decreto-legge n. 76 del 2020 nella formulazione antecedente alle modifiche apportate con il presente decreto.

Articolo 52 (Modifiche al decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 e prime misure di riduzione delle stazioni appaltanti)

La norma, modificata dalla Camera dei deputati, proroga l'efficacia di diverse disposizioni contenute nell'art. 1 del decreto-legge n. 32 del 2019 (c.d. decreto "sblocca cantieri") di sospensione di norme del Codice dei contratti pubblici.

In particolare sono oggetto di proroga:

- fino al 30 giugno 2023 le procedure previste a favore dei comuni non capoluogo di provincia per acquisti di lavori, servizi e forniture (con esclusione degli acquisti per gli interventi contenuti nel PNRR e nel PNC);
- fino al 30 giugno 2023 la sospensione del divieto di "appalto integrato";
- fino al 30 giugno 2023 la sospensione dell'obbligo di scelta dei commissari aggiudicatori tra gli esperti iscritti all'Albo istituito presso l'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC);
- fino al 30 giugno 2023 la procedura che dispone l'esame delle offerte prima della verifica dell'idoneità degli offerenti partecipanti alla gara aperta;

- fino al 30 giugno 2023 la restrizione dei casi in cui è richiesto il parere obbligatorio del Consiglio Superiore dei Lavori pubblici;
- fino al 30 giugno 2023 l'introduzione della verifica preventiva dell'interesse archeologico tra le riserve in materia di accordo bonario;
- fino all'anno 2023 gli affidamenti di opere con il finanziamento della sola progettazione e di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria con la sola redazione della progettazione definitiva;
- fino all'anno 2023 l'approvazione da parte del soggetto aggiudicatore delle varianti ai progetti definitivi per le infrastrutture strategiche;
- fino al 31 dicembre 2023 l'obbligo di indicazione della terna di subappaltatori;
- fino al 31 dicembre 2023 le verifiche in sede di gara sui motivi di esclusione dell'operatore, anche a carico del subappaltatore;
- fino al 31 dicembre 2021 il termine per l'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri per l'individuazione di ulteriori interventi per i quali disporre la nomina di Commissari straordinari.

Articolo 65 (Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali)

L'articolo reca alcune modifiche all'articolo 12 del decreto-legge n. 109 del 2018 con l'obiettivo di definire meglio le competenze e le attività dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali (ANSFISA), eliminando possibili profili di interferenza o sovrapposizioni con le attività svolte dagli enti gestori o concessionari, dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili, in qualità di concedente, nonché dalla Commissione permanente per le gallerie, istituita presso il Consiglio superiore dei lavori pubblici.

In particolare, alla lettera a), circa la modifica del comma 1, ivi si prevede che, fermi i compiti, gli obblighi e le responsabilità degli enti proprietari e dei soggetti gestori in materia di sicurezza, l'Agenzia promuove e assicura la vigilanza sulle condizioni di sicurezza del sistema ferroviario nazionale e delle infrastrutture stradali e autostradali, sia direttamente sulla base dei programmi di cui alla lettera a) del comma 4 del citato decreto-legge n. 109 del 2018, sia nelle forme e secondo le modalità indicate nei successivi commi da 3 a 5 del decreto stesso.

Alla lettera b), in sostituzione del comma 4, sono precisate e definite le funzioni già attribuite a legislazione vigente alla citata Agenzia, con riferimento alla sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali, fermi restando i compiti e le responsabilità dei soggetti gestori. Infine, alla lettera c), si prevede che l'Agenzia adotti, entro il 31 dicembre di ciascun anno, il programma delle attività di vigilanza sulle condizioni di sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali, da espletarsi nel corso dell'anno successivo, dandone comunicazione al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile ed alla Commissione permanente per le gallerie di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 5 ottobre 2006, n. 264.

Articolo 65-bis (Proroga della concessione di esercizio della tratta italiana della ferrovia Domodossola-Locarno)

La norma, inserita dalla Camera dei deputati, al fine di assicurare la continuità del servizio pubblico di trasporto di interesse nazionale costituito dalla ferrovia internazionale Domodossola Locarno, come disciplinato dalla Convenzione internazionale resa esecutiva dalla legge 16 dicembre 1923, n. 3195, proroga dal 31 agosto 2021 al 31 agosto 2031 la concessione alla Società subalpina di imprese ferroviarie dell'esercizio della tratta italiana da Domodossola al confine svizzero. All'attuazione delle disposizioni in esame si provvede nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.